VERBALE D'ACCORDO

Il giorno 24 Luglio 2003, in Venezia, presso la sede del Gruppo Coin, in Mestre Via Terraglio 17, si è riunita la Commissione Paritetica Nazionale ;

- ✓ in rappresentanza di Gruppo Coin S.p.A. e di Coin S.p.A. sono presenti i Signori: U.Turi, G.Cavattoni, R.Civiero, G.Cologni, P.Paccagnan, F.Zonta ;
- ✓ in rappresentanza di FILCAMS CGIL è presente il Sig. L. Coppini
- ✓ in rappresentanza di FISASCAT CISL è presente il Sig. M. Piovesan
- ✓ in rappresentanza di UILTUCS UIL è presente il Sig. G. Rodilosso

La Commissione nel prosegue l'esame dei temi non definiti nella seduta del 16 maggio 2003 e degli ulteriori argomenti posti all'attenzione stabilisce il seguente ordine del giorno:

a) rispetto dell'orario di lavoro (trattenute e sanzioni);
b) festività cadenti di lunedì e Santo Patrono;
c) trattenute in caso di sciopero;
d) Pensione Premio Standa.

Dopo lunga e approfondita discussione sui temi sopra citati, la Commissione Nazionale Paritetica

ha concordato quanto segue

a) rispetto dell'orario di lavoro (trattenute e sanzioni)

Per quanto riguarda il tema dei ritardi la commissione stabilisce di formalizzare la procedura attualmente in essere che è la seguente :

- è considerata assenza il ritardo pari o superiore ai 30 minuti rispetto all'inizio dell'orario di lavoro individuale; oltre tale limite l'assenza, come tale deve essere giustificata;
- per i ritardi, purchè contenuti entro i 29 minuti, vigono le seguenti regole:

-primi due ritardi nel mese, inferiori ai 15 minuti ciascuno : nessuna trattenuta;
-dal terzo ritardo nel mese : trattenuta di 15 minuti o multipli di 15 minuti;
-se il primo o il secondo ritardo nel mese supera i 15 minuti : trattenuta di 15 minuti.

b) festività cadenti di lunedì e Santo Patrono

Le parti dopo aver affrontato e dibattuto a lungo sul tema, hanno deciso di rinviare la trattazione dello stesso alla prossima riunione, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti

c) trattenute in caso di sciopero

In relazione al presente titolo le parti hanno convenuto di considerare come parametro di riferimento per le trattenute stesse l'entità temporale dichiarata nella comunicazione di sciopero da parte delle OO.SS. ovvero delle R.S.U/R.S.A. Nel caso di sciopero proclamato per l'intera giornata, la trattenuta sarà commisurata all'orario di lavoro che il singolo dipendente avrebbe dovuto effettivamente prestare. In entrambe le fattispecie testé individuate, non trovandoci in presenza di prestazione lavorativa erogata dal dipendente, non verrà considerata né maturata né sottratta la quota di riduzione oraria di lavoro.

d) Pensione Premio Standa

In proposito le parti hanno convenuto che i requisiti congiuntamente necessari per il riconoscimento del diritto alla così detta Pensione Premio Standa, per il solo personale ex Standa attualmente in forza, debbono essere così interpretati:

1) assunzione antecedente al 01.01.1974 ;
2) maturazione in servizio dei requisiti utili al conseguimento della pensione di vecchiaia, anche se il rapporto viene risolto successivamente;

2)

Con il presente accordo le parti si danno atto di aver definito le problematiche, sopra trattate, poste all'attenzione della Commissione Paritetica Nazionale. Si stabilisce di proseguire l'esame dei temi rimasti ancora in sospeso nella prossima riunione.

Letto confermato e sottoscritto

Per Gruppo Coin S.p.A. Per le Segreterie Nazionali delle OO.SS

3)